

IMU – ANNO 2020

BASE IMPONIBILE

La nuova IMU deve essere calcolata sul valore catastale dell'immobile che si ottiene moltiplicando la rendita catastale, rivalutata del 5%, per i seguenti coefficienti:

Categoria	Coefficiente
Gruppo catastale A (esclusa A10)	160
A/10	80
Gruppo catastale B	140
C/01	55
C/02 C/06 C/07	160
C/03 C/04 C/05	140
Gruppo catastale D (esclusa D/05)	65
D/05	80

CODICI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO F24

Codice comune D940		
Descrizione	Codice tributo IMU-Comune	Codice tributo IMU-Stato
Abitazione principale e relative pertinenze	3912	--
Aree fabbricabili	3916	--
Altri fabbricati (esclusa cat. D)	3918	--
Altri fabbricati cat. D	3930	3925
Fabbricati rurali ad uso strumentale	3913	--

ALIQUOTE

Con delibera del Consiglio Comunale n. 23 del 28/05/2020 sono state determinate le aliquote IMU - anno 2020:

- **11,10 per mille**, aliquota ordinaria
- **10,60 per mille**, aliquota fabbricati categoria D
- **1,00 per mille**, aliquota fabbricati rurali a uso strumentale
- **1,00 per mille**, aliquota fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita
- **6,00 per mille**, aliquota per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale per le categorie catastali A/01-A/08-A/09 e le relative pertinenze.

VERSAMENTO MINIMO

Il versamento non va eseguito qualora l'ammontare complessivo sia uguale o inferiore ad euro 12,00.

SCADENZE

Il versamento della nuova IMU 2020 dovrà essere effettuato mediante modello F24, sia presso gli sportelli bancari che presso gli uffici postali, alle seguenti scadenze:

- **Acconto o unica soluzione entro il 16/06/2020;**
- **Saldo entro il 16/12/2020**

USO GRATUITO 2020

La legge di stabilità 2016 ha introdotto una nuova forma di uso gratuito con riduzione del 50% della base imponibile sia per l'IMU che per la TASI. Per poter usufruire dell'agevolazione è necessario che coesistano le seguenti condizioni:

- il contratto di comodato di uso gratuito deve essere stipulato fra il soggetto passivo (comodante) e suoi parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) per un immobile utilizzato da quest'ultimi come abitazione principale;
- il comodante deve possedere un solo immobile in Italia (oltre alla sua abitazione principale non classificata nelle categorie A/1-A/8 e A/9);
- comodante e comodatario devono risiedere anagraficamente nonché dimorare abitualmente nello stesso comune;
- il contratto di comodato deve essere registrato presso l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate;
- il comodante deve attestare i suddetti requisiti con la presentazione della dichiarazione IMU.

Si precisa che le certificazioni ai fini ICI/IMU presentate prima del 2016 non sono più valide (restano invece valide le comunicazioni effettuate a partire dal 1/1/2016).

PER INFORMAZIONI

Per ulteriori informazioni è attivo lo sportello presso l'ufficio SAE Valle Sabbia in **Piazza De medici N. 27** nelle seguenti giornate:

MARTEDI' e VENERDI' mattina dalle ore 08:30 alle ore 12:30

Potranno inoltre essere richiesti chiarimenti anche telefonando ai numeri 0365/8777216 (per i fabbricati) e 0365/8777210 (per le aree edificabili).